

ESNA-SOA

Società Organismo di Attestazione S.p.A.

ANCE | TRENTO



"SBLOCCA CANTIERI"

NOVITÀ LEGISLATIVE NEGLI APPALTI DI LAVORI
A LIVELLO NAZIONALE E PROVINCIALE

MARTEDÌ 02 LUGLIO

TRENTO

CENTRO CONGRESSI INTERBRENNERO
VIA INNSBRUCK, 13-15

DECRETO "SBLOCCA CANTIERI"

Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 recante "*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*".

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019, entrata in vigore il successivo 18 giugno 2019.

Le nuove disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente a tale data, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non siano ancora stati trasmessi gli inviti a presentare offerta (art. 1, comma 21).

53 modifiche al D.Lgs n. 50/2016

RITORNO AL REGOLAMENTO GENERALE

Il Governo viene delegato all'adozione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, di un regolamento recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice, nell'ambito del quale assorbire la disciplina di alcune delle linee guida ANAC e dei decreti ministeriali adottati in attuazione del Codice stesso.

Il futuro regolamento dovrà intervenire su:

- a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;
- b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;
- c) sistema di qualificazione e requisiti sia degli esecutori di lavori, sia dei contraenti generali;
- d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie Ue;
- e) direzione dei lavori e dell'esecuzione;
- f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensione e penali;
- g) collaudo e verifica di conformità;
- h) affidamenti dei servizi di architettura ed ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici;
- i) lavori riguardanti i beni culturali.

ESTENSIONE DEL PERIODO DOCUMENTABILE PER LA QUALIFICAZIONE SOA

Estensione a quindici anni antecedenti il contratto con la SOA dell'arco temporale di riferimento per la comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, funzionali al conseguimento dell'attestazione.

PROCEDURE NEGOZIATE FINO AD 1 MILIONE DI EURO

Il nuovo articolo 36 prevede le seguenti modalità di affidamento dei lavori pubblici:

- fino a 40 mila euro, affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- da 40 a 150 mila euro, affidamento diretto previa valutazione di 3 preventivi, ove esistenti;
- da 150 a 350 mila euro, procedure negoziate senza bando con invito ad almeno 10 operatori economici, ove esistenti;
- da 350 mila ad 1 milione di euro, procedure negoziate senza bando con invito ad almeno 15 operatori economici, ove esistenti;
- sopra 1 milione di euro, obbligo di ricorrere alla procedura aperta.

GARE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE

Per gli anni 2019 e 2020, viene prevista la possibilità di affidare le manutenzioni ordinarie e straordinarie - ad eccezione degli interventi che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere e di impianti - sulla base di un progetto definitivo, e di iniziare i lavori a prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

APPALTO INTEGRATO

Viene sospeso, fino al 31 dicembre 2020, l'art. 59, comma 1, quarto periodo, nella parte in cui vieta l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori pubblici.

SOSPENSIONE NORMA CD. "TAGLIA RISERVE"

Viene sospesa, fino al 31 dicembre 2020, l'operatività della norma cd. "taglia riserve", consentendo agli operatori economici di iscrivere riserva anche su aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica, ai sensi dell'articolo 26 del Codice.

Viene esteso anche l'ambito di applicazione dell'accordo bonario che quindi, in tale arco temporale, potrà avere ad oggetto anche la risoluzione di riserve iscritte su aspetti progettuali validati.

COMMISSARI DI GARA "INTERNI"

Viene sospeso, fino al 31 dicembre 2020, l'obbligo delle stazioni appaltanti di scegliere i commissari di gara tra esperti iscritti all'albo istituito presso l'ANAC.

CONCESSIONARI

Viene estesa al 31 dicembre 2020 la proroga del termine, scaduto nell'aprile del 2018, entro il quale i concessionari "senza gara" si dovranno adeguare agli obblighi di esternalizzazione previsti dall'art. 177 del Codice.

GENERAL CONTRACTOR

Viene soppresso l'Albo dei soggetti che possono ricoprire il ruolo di Direttore dei Lavori e di Collaudatore, per gli appalti pubblici affidati con la formula del Contraente Generale.

Viene inoltre istituito un sistema di qualificazione dello stesso contraente, la cui disciplina viene rimessa al regolamento di esecuzione del Codice.

PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO

Viene prevista la possibilità per gli investitori istituzionali e i soggetti di cui all'art. 2, n. 3), del regolamento UE 2015/2017 di presentare proposte di project financing per interventi fuori programma, associandosi o consorziandosi, in caso di mancanza di requisiti tecnici, con soggetti qualificati per partecipare a gare per servizi di progettazione.

CRISI DI IMPRESA

E' previsto il divieto per le imprese in stato di fallimento di partecipare a nuove gare, con possibilità per le stesse di continuare, esclusivamente, ad eseguire i contratti già stipulati con l'autorizzazione del giudice delegato.

E' prevista la possibilità, per imprese ammesse in concordato preventivo, di continuare a partecipare alle gare, anche senza l'avvalimento dei requisiti di altro soggetto. L'avvalimento viene, invece, richiesto nel caso in cui, tra il momento del deposito della domanda di ammissione alla procedura di concordato e quello di deposito del decreto di ammissione alla stessa, il soggetto intenda partecipare a nuove gare. Per tale ipotesi, è prevista anche l'autorizzazione da parte del Tribunale. Successivamente al decreto di apertura della procedura di concordato, l'autorizzazione è rilasciata dal giudice delegato.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Possibilità, per le stazioni appaltanti, di utilizzare, fino alla soglia comunitaria, il criterio del massimo ribasso, con obbligo di applicare l'esclusione automatica delle offerte anomale, laddove l'appalto non presenti carattere "transfrontaliero" ed il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a 10.

Cambia il sistema di determinazione della soglia di anomalia delle offerte che, in luogo di un meccanismo di sorteggio tra 5 diversi possibili metodi matematici, prevede oggi soltanto 2 metodi alternativi, scelti sulla base del numero delle offerte ammesse (inferiore o superiore a 15).

Per gli appalti sopra soglia UE, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa resta l'unico criterio di aggiudicazione a disposizione della stazione appaltante.

SUBAPPALTO

Fino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 105, comma 2, del Codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105 (categorie SIOS), il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto.

E' sospeso fino al 31 dicembre 2020 l'obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori in gara, e le conseguenti verifiche in gara dei subappaltatori indicati.

Permane il divieto di affidare il subappalto ad altro soggetto concorrente alla medesima gara.


INVERSIONE APERTURA OFFERTE E VERIFICA REQUISITI

Fino al 31 dicembre 2020, se previsto nel bando di gara o nell'avviso, le stazioni appaltanti hanno la possibilità di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità dei concorrenti, sia sopra che sotto soglia comunitaria.

MOTIVI DI ESCLUSIONE

Al comma 5 dell'art. 80 del Codice è introdotta una nuova causa di esclusione, riferita all'operatore economico che "abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato" (lettera c-quater).

Il comma 10 dell'art. 80 viene riformulato, disciplinando il periodo di esclusione dalle gare coerentemente alla disciplina in tema di pena accessoria dell'incapacità a contrattare con la PA introdotta dal decreto "Spazza-corrotti".

A professional man in a dark suit and white shirt is looking down intently at a white tablet device he is holding in his hands. He appears to be reading or analyzing some information on the screen. The background is blurred, suggesting an office environment.

Al nuovo comma 10 bis è previsto che, nei casi di cui al comma 5 dell'art. 80 - tra cui l'illecito professionale e la risoluzione del contratto in danno - il periodo di esclusione pari a 3 anni decorre dalla data di accertamento del fatto in via amministrativa ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione, con la precisazione che, nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tener conto di tale fatto ai fini della valutazione della sussistenza del presupposto per l'esclusione.

COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

Fino alla data di entrata in vigore del regolamento attuativo del Codice, viene reintrodotto, come rimedio alternativo alla tutela giurisdizionale, il collegio consultivo tecnico, formato da tre membri dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, scelti dalle parti di comune accordo.

CONSORZI STABILI

Viene riscritto il comma 2 dell'art. 47 del Codice, stabilendosi che i consorzi possono eseguire le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

Per effetto della soppressione del riferimento all'avvalimento, sembra potersi confermare la possibilità per i consorzi stabili di provare il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria con attribuzioni proprie e dirette oppure con quelle dei consorziati, senza appunto dover ricorrere all'avvalimento.

SOPPRESSIONE RITO “SUPERACCELERATO”

Viene soppresso il “rito superaccelerato” in materia di appalti pubblici, che obbligava i concorrenti a contestare le ammissioni degli altri operatori, entro 30 giorni dalla pubblicazione della relativa lista, e quindi ancor prima di conoscere la graduatoria della gara.

Legge provinciale 11 giugno 2019 n. 2 “Misure di semplificazione e potenziamento della competitività”

Entrata in vigore

La legge è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 23 dell'11 giugno 2019

Parte dell'articolato della L.P. n. 2/2019 è entrato in vigore lo scorso 12 giugno (artt. da 10 a 25 e 27) mentre un'altra parte (tra cui le norme relative agli **appalti**) **successivamente al 26 giugno 2019.**

RUOLO DELLA PROVINCIA (ART. 6 COMMA 1 DELLA L.P. N. 2/2019 – ART. 4 DELLA L.P. N. 2/2016)

La disciplina pre-vigente prevedeva che la PAT adottasse delle **Linee guida** (delibera della Giunta provinciale previo parere della competente commissione consigliare) **concordate con ANAC** sull'interpretazione/applicazione della legge provinciale.

La legge n. 2/2019 **mantiene le Linee guida** come mezzo per regolare specifici istituti previsti dalla normativa provinciale ma **non prevede più la necessità di concordarle con ANAC**.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE PER APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE (ART. 1 DELLA L.P. N. 2/2019 – MODIFICA DEL COMMA 4 DELL'ART. 16 DELLA L.P. N. 2/2016)

Forniture e Servizi possono essere affidati motivatamente col criterio del prezzo più basso solo se, alternativamente:

- Hanno importo inferiore a 46.400 Euro.
- Sono **forniture** standard o con condizioni definite dal mercato

Viene eliminata la possibilità di affidare col criterio del prezzo più basso gli appalti di servizi e forniture sotto soglia comunitaria caratterizzati da elevata ripetitività

Modifica dell'art. 40 della L.P. n. 26/1993 → i procedimenti di valutazione ed esclusione delle offerte anomale devono essere svolti anche sulla base di **elementi specifici di costo diversi dal ribasso** formulato dagli operatori economici.

**Queste modifiche normative entrano in vigore per bandi o lettere di invito
con data successiva al 26 giugno 2019**

COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI TECNICHE (ART. 6 COMMI 4,5 E 6 DELLA L.P. N. 2/2019 – ART. 21 DELLA L.P. N. 2/2016)

Si prevede l'istituzione di un **Elenco unico provinciale dei commissari** all'interno del quale il RUP sceglie i membri delle commissioni tecniche, incluso il Presidente.

Tale modifica si applicherà **a decorrere da una data che sarà individuata con delibera della Giunta**. Fino a tale data ogni amministrazione prosegue con le regole fissate dal proprio ordinamento.

COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI TECNICHE (ART. 8 COMMA 9 DELLA L.P. N. 2/2019 – ART. 60 DEL D.P.P. N. 9-84/LEG/2012)

Viene eliminata la disposizione del regolamento che obbligava a riconvocare la medesima commissione tecnica nel caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di uno dei concorrenti. Si applica l'art. 77 comma 11 del Codice appalti.

SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI PUBBLICI (ART. 5 DELLA L.P. N. 2/2019 – MODIFICA DELL'ART. 11 DELLA L.P. N. 1/2019)

La L.P. n. 1/2019 aveva introdotto il ricorso alla **procedura negoziata** senza previa pubblicazione di bando **con consultazione di almeno 3 operatori economici** in via transitoria fino al 31/12/2019 per appalti di importo compreso tra i 40.000 e i 150.000 Euro. Tale fascia viene ora innalzata a **200.000 Euro e la misura diviene stabile.**

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE GENERALI IN PROVINCIA DI TRENTO (ART. 16 DELLA L.P. N. 2/2016)

La regola generale è **l'offerta economicamente più vantaggiosa** (comma 1)

Gli appalti di lavori pubblici d'interesse provinciale d'importo **inferiore a 2.000.000** di euro possono essere aggiudicati con il criterio del prezzo più basso. In questi casi il prezzo è determinato mediante il sistema dell'offerta a **prezzi unitari** o con il sistema del **prezzo più basso**, stabilito mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base dell'appalto (comma 3)

SOGLIE PER GLI AFFIDAMENTI PREVISTE DALLA NORMATIVA PROVINCIALE PER APPALTI DI LAVORI IN PROVINCIA DI TRENTO

- Da 0 a 50.000 Euro – affido diretto (art. 52 della L.P. n. 26/1993)
- Da 40.000 a 200.000 Euro – pr. negoziata con invito di 3 (art.11 della L.P. n. 1/2019)
- Da 50.000 a 500.000 Euro – cottimo fiduciario con invito di 12 (art. 52 della L.P. n. 26/1993 – art. 178 del D.P.P. n. 9-84/Leg/2012)
- Da 500.000 a 2.000.000 Euro – pr. negoziata con invito di 20 (art. 33 della L.P. n. 26/1993 – art. 18 della L.P. n. 9/2013 – art. 217 bis del D.P.P. n. 9-84/Leg/2012)
- Sopra ai 2 milioni di Euro – procedura aperta O.E.P.V.

ME-PAT (ART. 2 DELLA L.P. N. 2/2019 – INTRODUZIONE DELL’ART. 19 BIS NELLA L.P. N. 2/2016)

L’assenza dei motivi di esclusione va dichiarata dall’operatore economico in sede di abilitazione al sistema.

- Validità 6 mesi della dichiarazione
- Obbligo di aggiornare le informazioni entro 10 giorni in caso di **variazione delle informazioni** rese
- Controlli effettuati su un campione significativo (stabilito da Giunta provinciale) a **cadenza annuale**.

Se emerge il **mancato possesso dei requisiti**, l’operatore viene **sospeso dal ME - PAT per un periodo da tre a dodici mesi** e vengono effettuate le segnalazioni del caso alle autorità competenti.

Al momento dell’indizione delle **gare** per l’affido di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, l’Amministrazione terrà validi i dati inseriti dall’operatore economico al momento dell’iscrizione al sistema, limitandosi a richiedere solamente informazioni legate ad **eventuali ulteriori criteri di selezione, verificando il possesso dei requisiti** unicamente per l’aggiudicatario.

Queste novità si applicheranno a decorrere da una data che sarà individuata con delibera della Giunta

INVERSIONE APERTURA DELLE OFFERTE E VERIFICA DEI REQUISITI (ART. 3 DELLA L.P. N. 2/2019 – MODIFICA DELL'ART. 22 DELLA L.P. N. 2/2019)

Le Amministrazioni **possono aprire le buste contenenti le offerte prima della verifica dei requisiti**. Tale verifica viene effettuata con riferimento all'impresa aggiudicataria al fine della stipula del contratto. La verifica sul possesso dei requisiti delle altre imprese **concorrenti alla gara d'appalto** viene invece effettuata su un campione individuato nella misura stabilita nei documenti di gara.

Nel caso in cui, in seguito ai controlli, emerge il **mancato possesso dei requisiti** richiesti, l'Amministrazione:

- procede al **ricalcolo della soglia di anomalia** nel caso di applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale e alla **rideterminazione dei punteggi** nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa.
- procede alle **segnalazioni alle autorità competenti** e, se l'operatore economico è stato selezionato dall'**Elenco telematico**, ne dispone la sospensione **per un periodo da tre mesi a un anno**.

Queste nuove norme si applicano per bandi o lettere di invito con data successiva al 26 giugno 2019

INDICAZIONI OPERATIVE (CIRCOLARE PAT)

Prima seduta di gara

- Forma di partecipazione
- Avvalimento
- Subappalto
- Ulteriore documentazione (diversa da motivi di esclusione, es. contributo ANAC, cauzioni se previste)

Apertura della busta tecnica

INDICAZIONI OPERATIVE (CIRCOLARE PAT)

Nella seduta di aggiudicazione si individua tramite sorteggio il campione per la verifica come individuato dal bando.

Disposta l'aggiudicazione viene verificato unicamente l'aggiudicatario + campione sorteggiato

Se il soggetto sottoposto a verifica non produce i documenti richiesti per la stipula del contratto nei termini richiesti decade dall'aggiudicazione ma ciò non comporta l'obbligo di determinare una nuova soglia di anomalia.

ANOMALIA IN PROVINCIA DI TRENTO (ART. 63 DEL D.P.P. N. 9-84/LEG/2012)

Se l'appalto viene aggiudicato con il criterio del prezzo più basso (sotto ai 2 milioni)→

- **esclusione automatica** con i “percentili” a meno che il nr delle offerte ammesse non sia inferiore a 10
- **esclusione automatica** con la “media mediata” nel caso in cui il nr delle offerte ammesse sia inferiore a 10
- **No esclusione automatica** in caso di nr. di offerte ammesse inferiore a 5

In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice può valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

ANOMALIA IN PROVINCIA DI TRENTO (ART. 58.29 DELLA L.P. N. 26/1993 – SOPRA SOGLIA COMUNITARIA)

Se l'appalto viene aggiudicato con il criterio del prezzo più basso →

le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, delle offerte di maggior ribasso e di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media.

ANOMALIA IN PROVINCIA DI TRENTO (ART. 63 DEL D.P.P. N. 9-84/LEG/2012 – ART. 58.29 DELLA L.P. N. 26/1993)

Se l'appalto viene aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa →

- Viene valutata, in contraddittorio con le imprese, la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse (sopra ai 2 milioni).
- Viene valutata la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara (appalti sopra soglia comunitaria).

ANOMALIA IN PROVINCIA DI TRENTO (ART. 63 DEL D.P.P. N. 9-84/LEG/2012)

Se l'appalto viene aggiudicato con il c.d. “metodo Irler/MES” (art. 30 comma 5 bis della L.P. n. 26/1993):

le amministrazioni aggiudicatrici valutano la congruità delle offerte secondo quanto previsto dall'articolo 58.29 (valutazione delle giustifiche)

PROGETTAZIONE E AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI (ART. 6 DELLA L.P. N. 2/2019 – INSERIMENTO DEL COMMA 8 BIS ALL'ART. 10 DELLA L.P. N. 26/1993)

I lavori di **manutenzione ordinaria e straordinaria**, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati **sulla base di un progetto definitivo semplificato**.

L'esecuzione di questi lavori può prescindere **dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo**.

PROGETTAZIONE E AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI (ART. 6 DELLA L.P. N. 2/2019 – INSERIMENTO DEL COMMA 8 BIS ALL'ART. 10 DELLA L.P. N. 26/1993)

Il progetto definitivo semplificato sarà costituito almeno da:

- Relazione generale
- E.P.U. delle lavorazioni previste
- C.M.E.
- P.S.C. con individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO IN PENDENZA DELLE VERIFICHE (ART.7 DELLA L.P. N. 2/2019 – INSERIMENTO DELL'ART. 25 TER NELLA L.P. N. 2/2016)

Decorsi 30 giorni dall'invio delle richieste alle autorità competenti per la verifica sul possesso dei requisiti dell'aggiudicatario, le Amministrazioni possono procedere alla stipula del contratto.

Nel caso in cui venisse **successivamente accertato il mancato possesso dei requisiti**, si procederà a risolvere il contratto, pagare le prestazioni eseguite e rimborsare le spese sostenute incamerando la cauzione definitiva o richiedendo il pagamento di una penale del 10% del valore complessivo di appalto.

Si applica ad appalti il cui bando o lettera di invito abbiano data successiva al 26 giugno 2019

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO IN PENDENZA DELLE VERIFICHE (ART.7 DELLA L.P. N. 2/2019 – INSERIMENTO DELL'ART. 25 TER NELLA L.P. N. 2/2016)

La Circolare PAT invita ad utilizzare l'istituto della stipula anticipata del contratto con prudenza e in situazioni connotate da urgenza nell'esecuzione dei lavori, soprattutto se la procedura di gara prevedeva l'esclusione automatica degli anomali.

Resta fermo il termine di *stand still* nonché l'istituto della consegna anticipata

SUBAPPALTO A IMPRESE CHE HANNO PARTECIPATO ALLA STESSA GARA (ART. 7 DELLA L.P. N. 2/2019 - ABROGAZIONE DELLA LETTERA E-BIS) DEL COMMA 2 DELL'ART. 26 DELLA L.P. N. 2/2016)

La lettera e-bis prevedeva il divieto di affidare lavori in subappalto a imprese che avevano partecipato alla stessa gara.

L'abolizione di tale divieto sarà operativa per bandi pubblicati e lettere di invito inviate successivamente all'entrata in vigore della legge in oggetto, ovvero il 26 giugno 2019.

Viene inoltre modificato il comma 11 dell'art. 73 della L.P. n. 2/2016 stabilendo che l'abolizione di tale divieto **si applica anche ai contratti già stipulati** alla data del 26 giugno 2019

DEROGA ALLA GARANZIA DEFINITIVA (ART. 7 DELLA L.P. N. 2/2019 – MODIFICA DELL’ART. 31 DELLA L.P. N. 2/2016)

Non è richiesta la cauzione definitiva nel caso di appalti sotto soglia comunitaria nel caso in cui sia previsto il pagamento dell’importo dovuto in un’unica soluzione finale.

Circolare PAT → se la gara è divisa in lotti il cui importo complessivo supera la soglia europea, si applica purché l’importo del lotto in considerazione sia inferiore alla soglia europea.

Queste modifiche normative entrano in vigore per bandi o lettere di invito con data successiva al 26 giugno 2019

ELENCO PREZZI PAT (ART. 8 DELLA L.P. N. 2/2019 – MODIFICA DEL COMMA 4 DELL'ART. 13 DELLA L.P. N. 26/1993)

Il regolamento attuativo definisce le **modalità e i limiti** per l'adozione da parte del progettista di **voci non previste** o di **prezzi diversi** da quelli indicati nell'Elenco prezzi.

Circolare PAT: “*E’ infatti un obbligo per le Amministrazioni mettere in gara progetti con prezzi congrui e attualizzati rispetto al settore delle opere pubbliche ed al mercato di riferimento, in applicazione dei principi di proporzionalità e libera concorrenza, al fine di ottenere offerte effettivamente sostenibili*”.

ANALISI DEI PREZZI DA PRODURRE IN GARA (C.D. “M.E.S.”) (ART. 8 DELLA L.P. N. 2/2019 – MODIFICA DEL COMMA 5 BIS DELL’ART 30 DELLA L.P. N. 26/1993)

Il Regolamento di attuazione può stabilire **modalità applicative e valore degli appalti** per l'applicazione della disposizione della norma che prevede che le amministrazioni aggiudicatrici prevedano nei bandi di gara l'**obbligo, per i concorrenti, di produrre le analisi dei prezzi mediante procedure telematiche.**

Attualmente il c.d. M.E.S. è in fase di sperimentazione da parte della PAT sia con riferimento alle modalità di valutazione della congruità dell'offerta, sia con riferimento all'idoneità degli strumenti informatici

CORRENTEZZA CONTRIBUTIVA E RETRIBUTIVA (ART. 8 DELLA L.P. N. 2/2019 – MODIFICA DELL'ART. 43 DELLA L.P. N. 26/1993)

comma 5 → prevedeva che, al termine di ogni subappalto ed in occasione di ogni SAL, nonché per il pagamento del saldo finale, l'Amministrazione verificasse la **regolarità delle imprese** tramite la richiesta del DURC e del “nulla osta” del Servizio Lavoro che doveva dare riscontro alla stazione appaltante entro trenta giorni, decorsi i quali la liberatoria si riteneva concessa.

Ora, invece, si prevede che i **pagamenti** in favore delle imprese siano **disposti previa verifica** da parte dell'Amministrazione del **DURC e della correttezza retributiva**, come prevista dall'art. 33 della L.P. n. 2/2016, una norma che, a sua volta, rinvia a disposizioni regolamentari ancora non esistenti.

Il controllo da parte del Servizio Lavoro avviene solamente a livello di visite ispettive o se richiesto dall'Amministrazione nel caso in cui questa rilevi degli inadempimenti.

CORRENTEZZA CONTRIBUTIVA E RETRIBUTIVA (ART. 8 DELLA L.P. N. 2/2019 – MODIFICA DELL'ART. 43 DELLA L.P. N. 26/1993)

comma 6 → in caso di irregolarità non quantificabili, viene effettuata una trattenuta del 20% del certificato di pagamento, senza più differenziare tra irregolarità dell'appaltatore principale e del subappaltatore (nella versione precedente del comma si prevedeva la trattenuta del 20% dell'importo autorizzato di subappalto).

Tali ultime modifiche normative (commi 5, 5 bis e 6 dell'art. 43) **si applicheranno con l'entrata in vigore del regolamento attuativo in materia di correttezza delle retribuzioni** previsto dall'art. 33 della L.P. n. 26/1993.